

Civile Ord. Sez. 5 Num. 3278 Anno 2019

Presidente: _____

Relatore: _____

Data pubblicazione: 05/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 19821-2014 proposto da:

_____ elettivamente domiciliato in ROMA

VIA _____ presso lo studio dell'avvocato

_____, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati _____

_____;

- ricorrente -

contro

COMUNE _____;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2207/2014 della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il

23/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

2019

162

consiglio del 16/01/2019 dal Consigliere Dott. _____

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Rilevato che:

1. La società _____ ricorre con un unico motivo, illustrato nelle memorie depositate successivamente, avverso la sentenza n. 2207/64/2014 della CTR Lombardia che ha dichiarato inammissibile l'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza della CTP di Brescia sul rilievo che, avendo la parte proposto istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 218/97 ed avendo il Comune rigettato detta istanza, il termine per impugnare gli avvisi avente ad oggetto maggiore imposta ICI e relative sanzioni per gli anni 2004-2006, con cui veniva accertato la presunta omessa denuncia di fabbricati rurali - decorreva dalla data di comunicazione del rigetto, non valendo più il termine di sospensione di 90 giorni.

Il Comune non si è costituito.

2. Con un unico motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d.lgs n. 218/97, 50 d.lgs n. 449/97, 2, 7 e 10 della l. 212/2000 in relazione alla tutela dell'affidamento e buona fede ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere i giudici regionali individuato il *dies a quo* di decorrenza del termine per proporre ricorso giudiziale nella data del provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione, violando il disposto dell'art. 6 cit. il quale prevede la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, nell'ipotesi in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione, la quale si intende rinunciata in caso di impugnazione dell'atto impositivo.



Deduce altresì che ai sensi dell'art. 50 cit, l'ente locale può regolare o escludere alcune fattispecie impositive che non si conciliano con la natura transattiva dell'istituto(i casi di mera liquidazione dei tributi); che, tuttavia, nella specie, l'amministrazione comunale non aveva escluso alcuna fattispecie impositiva dal procedimento di accertamento con adesione.

3. Il motivo è fondato.

Il termine, infatti, è volto a garantire uno *spatium deliberandi* in vista dell'accertamento con adesione (Sez. 5, Sentenza n. 16347 del 28/06/2013, Rv. 627126), sicché, decorso lo stesso, riprende a decorrere il termine per l'impugnazione sospeso dalla presentazione dell'istanza, senza che mancata definizione della stessa ne comporti un'ulteriore sospensione sine die. Il termine di sospensione dell'impugnazione dell'atto impositivo per 90 giorni conseguente alla presentazione dell'istanza di definizione da parte del contribuente, così come previsto dall'art. 12 del DLgs. 19 giugno 1997, n. 218, non è interrotta dal verbale di constatazione del mancato accordo tra questi e l'Amministrazione finanziaria, poiché, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, diretta a favorire il più possibile la composizione amministrativa della controversia, deve ritenersi che solo l'univoca manifestazione di volontà del contribuente possa escludere irrimediabilmente tale soluzione compositiva, attraverso la proposizione di ricorso avverso l'atto di accertamento, oppure con formale ed irrevocabile rinuncia all'istanza di definizione con adesione,



facendo perciò venir meno la sospensione del termine di impugnazione. (Cass. 17439/2012, 3762/2012, 2857/2013);

La Corte costituzionale ha affermato non sembrare irragionevole neppure che la disposizione denunciata preveda che solo il contribuente possa far cessare la sospensione del termine di impugnazione proponendo ricorso avverso l'atto di accertamento, ipotesi questa equiparata dalla legge alla rinuncia all'istanza di accertamento con adesione (ultimo periodo del DLgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3) - oppure mediante una formale ed irrevocabile rinuncia a detta istanza (Corte cost. ord. 140/2011).

Lungi dall'essere stato sovvertito, questo indirizzo di legittimità ha trovato anche più recente conferma in Cassazione sez. VI 21 giugno 2017 n. 15401, in base alla quale: *"in tema di accertamento con adesione, l'istanza di definizione prevista dagli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, ed i tempi della relativa procedura, non comportano l'inefficacia dell'avviso di accertamento, sospendendone solo il termine per l'impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'accertamento, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, secondo un meccanismo non dissimile dal silenzio rifiuto, cui va ricondotto l'inutile spirare del termine dalla presentazione dell'istanza, senza che l'Ufficio abbia risposto"*(Cass. n. n. 2248/18)



Questa Corte, ancora, ha chiarito con sentenza n. n. 20362 del 24/08/2017: << *Il verbale di constatazione del mancato accordo non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all'istanza di accertamento con adesione, sicché allo stesso non può riconoscersi il valore di atto idoneo all'interruzione del termine di sospensione di novanta giorni, previsto dagli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, connesso alla presentazione dell'istanza di accertamento suddetta*>>.

Il rigetto dell'istanza come il verbale di constatazione non equivale al perfezionamento della definizione consensuale che invece comporta la conclusione della procedura; in mancanza della definizione consensuale, solo la rinuncia del contribuente interrompe il termine di sospensione.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla CTR della Lombardia in altra composizione, affinché esamini le censure proposte con l'appello dal contribuente.

P.Q.M.

La Corte

- Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 16.01.2019